
Aprile
2023

Notiziario Penale

Corte d'Appello - Procura Generale

Numero
4

[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/](https://pg-perugia.giustizia.it/)
[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/IT/NOVITA NORMATIVE GIURIS.PAGE](https://pg-perugia.giustizia.it/it/novita_normative_giuris.page)



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE	3
CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....	3
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI	3
CORTE D'APPELLO PERUGIA	5
CODICE DI PROCEDURA PENALE	5
RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE	5
CODICE PENALE	6
CIRCOSTANZE DEL REATO.....	6
REATI CONTRO LA FAMIGLIA	6
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA	7
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO.....	7
REATI CONTRO LA PERSONA	7
REATI FALLIMENTARI	9
REATI STRADALI	10
MISURE DI SICUREZZA PERSONALI.....	10
ORDINAMENTO PENITENZIARIO.....	11

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Pen. Sez. Un., sentenza n.12064 ud. 24/11/2022 - deposito 22/03/2023.

Le Sezioni Unite hanno affermato che la contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all'Unione Europea e allo Spazio economico europeo integra il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. anche quando non ricorrano le condizioni di validità del documento ai fini della conduzione di un veicolo nel territorio nazionale.

Cass. Pen. Sez. Un., informazione provvisoria n. 4/2023.

Questione controversa:

Se ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, sia necessaria una precedente dichiarazione di recidiva semplice contenuta in una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero sia sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che manifestino una sua maggiore pericolosità sociale.

Soluzioni adottate:

Ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per i reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione.

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 8956/2023 ud. 08/11/2022 - deposito 01/03/2023.

La Sesta Sezione penale, in tema di esercizio abusivo di una professione, ha affermato che integra tale delitto la condotta di chi, senza essere iscritto né all'albo dei giornalisti professionisti né a quello dei pubblicisti, eserciti in maniera continuativa, organizzata e onerosa attività di specifica competenza della professione giornalistica (fattispecie relativa a soggetto, mai iscritto all'albo, che partecipava a conferenze stampa, effettuava interviste, curava servizi di cronaca per una testata televisiva e commentava confronti politici).

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 8963/2023 ud. 01/01/2023 - deposito 01/03/2023.

La Sesta Sezione penale, in tema di indebita percezione di erogazioni in danno dell'Unione Europea, ha affermato che il Procuratore europeo delegato è competente a chiedere o a disporre una delle misure investigative di cui all'art. 30, par. 1, Regolamento UE 2017/1939, ivi compreso il sequestro preventivo ai fini di confisca, diretta o per equivalente, del profitto del reato ex art. 322-ter cod.pen., anche nelle ipotesi in cui esso sia inferiore ad euro 100.000,00 e non sia, pertanto, configurabile, l'aggravante di cui all'art. 316-ter, comma primo, ultimo periodo, cod.pen., posto che la citata disposizione euromunitaria va intesa come non escludente l'operatività delle anzidette misure

investigative in relazione a reati puniti con pena meno grave di quella comminata per l'indicata ipotesi aggravata.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 8962/2023 ud. 26/01/2023 - deposito 01/03/2023.

La Sesta Sezione penale, in tema di ricusazione, ha affermato che, ai fini dell'accertamento dell'elemento pregiudicante la terzietà del giudice, il momento in cui si realizza, per quest'ultimo, la situazione di incompatibilità, deve essere individuato nell'emissione della sentenza-decisione in cui, con la lettura del dispositivo, si inverte la valutazione di merito di cui consta il giudizio relativo alla situazione pregiudicata - e non nel momento, successivo, della redazione, della sottoscrizione e del deposito della sentenza-documento, in cui il giudizio sulla responsabilità penale è manifestato all'esterno.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 9188/2023 ud. 12/01/2023 - deposito 03/03/2023.

La Sesta Sezione penale ha affermato che le modifiche al concordato in appello introdotte dall'art. 98, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - per effetto delle quali sono venute meno le preclusioni inerenti ai reati di particolare gravità ed agli imputati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza- soggiacciono, in assenza di disciplina transitoria e in quanto riguardanti un istituto di natura meramente processuale, al principio del "*tempus regit actum*", sicché producono i propri effetti nei soli giudizi che si svolgono a decorrere dall'entrata in vigore della norma abrogante, senza possibilità di applicazione retroattiva nei processi in cui il giudizio di appello sia stato già definito.

Cass. Pen. sez. III sentenza n. 13319/2023 ud. 07/03/2023 - deposito 30/03/2023.

La Terza Sezione, in punto di individuazione del soggetto obbligato in relazione al delitto di omesso versamento dell'IVA ha affermato, in conformità con la giurisprudenza di legittimità civile, che la qualifica di legale rappresentante di una società e il connesso potere di rappresentanza si acquistano direttamente con l'atto di conferimento della nomina e non conseguono alla pubblicità della stessa, con l'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2384, comma quarto, cod.civ., che ha efficacia dichiarativa e non costitutiva.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 12517/2023 ud. 10/01/2023 - deposito 24/03/2023.

La Quinta sezione penale ha affermato che appartiene al giudice di pace la competenza in relazione al delitto di lesioni personali di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, divenuto procedibile a querela per effetto dell'art. 2, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, dovendo il mancato coordinamento di tale disposizione con quella di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, essere risolto conformemente alla "*voluntas legis*" di estendere la competenza del predetto a tutti i casi di lesioni procedibili a querela.

Cass. Pen. sez. III sentenza n. 11783/2023 ud. 02/02/2023 - deposito 21/03/2023.

La Terza Sezione penale ha affermato che la procedura di "fiscalizzazione" dell'abuso edilizio prevista dall'art. 38 d.P.R. 6 giugno 2021, n. 380, essendo finalizzata a tutelare l'affidamento di chi ha realizzato l'intervento edificatorio in base a un titolo successivamente annullato, non è applicabile agli interventi per i quali sia stato rilasciato un permesso di costruire in sanatoria dichiarato illegittimo dal giudice penale, in quanto in tal caso l'edificazione è avvenuta in assenza di titolo abilitativo.

Cass. Pen. sez. I sentenza n. 11509/2023 ud. 28/02/2023 - deposito 20/03/2023.

La Prima Sezione penale, in tema di sequestro preventivo, ha affermato che nel caso di trasmissione per competenza territoriale del procedimento penale nel cui ambito il vincolo è stato disposto, competente a decidere sulle questioni relative all'amministrazione dei beni sequestrati è il giudice per le indagini preliminari che procede.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 9846/2023 ud. 24/11/2022 - deposito 08/03/2023.

La Sesta Sezione penale ha affermato che la nuova disciplina del regime di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimento diverso di cui all'art. 270 cod. proc. pen., dettata dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 e rimodulata dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, non si applica ai procedimenti penali iscritti anteriormente al 31 agosto 2020 - data a cui è stata differita, da ultimo, l'operatività del *novum* normativo dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70 - a nulla rilevando che, per effetto della separazione di posizioni processuali disposta per ragioni di competenza, si sia proceduto ad iscrizioni ex novo in epoca successiva a tale data.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 9466/2023 ud. 15/02/2023 - deposito 07/03/2023.

La Quarta Sezione penale ha affermato che la questione dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, Dlgs. 30 ottobre 2022, n. 150, in ragione della natura sostanziale dell'istituto, è deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità, in quanto non proponibile in precedenza, e la Corte di Cassazione; ove ravvisi la sussistenza dell'esimente, può dichiararla anche d'ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., pur in caso di ricorso inammissibile.

CORTE D'APPELLO PERUGIA

CODICE DI PROCEDURA PENALE

RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE

Corte d'Appello, ordinanza n. 2/2021 - Ud. 03/11/2021 - deposito 11/01/2022.

Deve essere rigettata la domanda di ingiusta detenzione proposta dal condannato quando, nonostante ricorra la revoca di una sentenza di condanna all'ergastolo a carico dello stesso, emergano altri titoli esecutivi di pene temporanee, ulteriori rispetto alla pena dell'ergastolo oggetto di revoca, che erano state oggetto di conteggio da parte del PG nell'ordine di esecuzione e che erano state messe formalmente in esecuzione influenzando di fatto sulla pena finale unificata. Nella specie i giudici di appello avevano fatto riferimento al provvedimento di esecuzione adottato dal Procuratore Generale che aveva messo in esecuzione alcune sentenze di condanna specificamente indicate il quale aveva disposto l'applicazione, oltre che dell'ergastolo inflitto con la sentenza poi revocata a seguito di impugnazione per revisione, anche di altre pene temporanee unificate che erano state considerate anche in sede di unificazione finale del trattamento sanzionatorio e che costituivano altri titoli esecutivi che giustificavano il periodo di detenzione sofferto dal condannato.

Corte d'Appello, ordinanza n. 33/2023 - Ud. 09/11/2022 - deposito 27/03/2023.

L'assoluzione dell'imputata dai reati a lei ascritti con la formula "perché il fatto non sussiste" sia in primo grado che in grado di appello e l'assenza di eventuali profili di colpa grave a carico della prima, eventualmente causativi del provvedimento di custodia cautelare in carcere in relazione ai fatti di reato contestati, determina l'accoglimento della domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'imputata stessa. Nel caso di specie l'imputata era stata assolta con formula assolutoria piena sia in primo grado che in grado di appello sulla base della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia che aveva riferito del coinvolgimento della stessa in un articolato e complesso traffico di stupefacenti per i quali era stata applicata la custodia cautelare a suo carico; dichiarazioni che però erano state ritenute non utilizzabili per difetto di garanzie difensionali.

CODICE PENALE**CIRCOSTANZE DEL REATO****Corte d'Appello, sentenza n. 5/2022 - Ud. 13/01/2023 - deposito 22/03/2023.**

Non possono essere riconosciute le attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p. nei confronti dell'imputato del delitto di lesioni sulla base della circostanza che le condotte erano riconducibili a isolati e non abituali episodi.

In particolare, la Corte d'appello, nel confermare la responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 582 c.p. commesso ai danni della moglie, ribadiva altresì il diniego delle richieste attenuanti generiche, non potendo essere riconosciute sulla base dell'esclusiva circostanza della non abitualità delle condotte, che, peraltro, era stata già valorizzata dal giudice di prime cure per assolvere l'imputato dal delitto di maltrattamenti in famiglia.

REATI CONTRO LA FAMIGLIA**Corte d'Appello, sentenza n. 1290/2022 - Ud. 25/11/2022 - deposito 17/03/2023.**

Il delitto di maltrattamenti in famiglia può essere astrattamente integrato anche nell'ipotesi in cui le condotte vessatorie e violente adottate dall'imputato nei confronti della moglie e del figlio di cinque anni si siano limitate a un periodo di dieci giorni, qualora gli episodi costitutivi dell'abitualità siano particolarmente gravi.

Nel caso di specie la Corte d'appello confermava le statuizioni di primo grado in ordine alla responsabilità dell'imputato, rilevando che la limitatezza temporale degli episodi, anche laddove provata - ma comunque negata in concreto -, non ostacola l'integrazione dell'abitualità del delitto di cui all'art. 572 c.p. In particolare, il giudice del gravame evidenziava come la gravità degli episodi violenti, provati dai verbali delle intercettazioni ambientali acquisite, denotava un comportamento vessatorio costante e tipico dello svolgimento della vita familiare.

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Corte d'Appello, sentenza n. 1312/2022 - Ud. 29/11/2022 - deposito 27/02/2023.

Deve essere riconosciuta la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di falso di cui agli artt. 79 e 95 del D.P.R. 115/2002 quando egli abbia attestato falsamente di soddisfare i requisiti reddituali necessari ad accedere al gratuito patrocinio a spese dello Stato, requisiti in realtà non posseduti.

Nel caso di specie la Corte d'Appello confermava le statuizioni del primo giudice rilevando che : a) l'elemento oggettivo era dimostrato dall'avvenuta autocertificazione di dati reddituali falsi, quando una oggettiva rappresentazione della realtà reddituale avrebbe certamente condotto al rigetto dell'istanza; b) l'elemento soggettivo, con particolare riferimento all'esistenza del dolo, doveva essere desunto dalla circostanza che l'imputato era ben consapevole che il reddito del proprio figlio contribuiva a incrementare il reddito familiare, come anche dal fatto che l'imputato aveva allegato una dichiarazione ISEE riferita all'anno antecedente a quello relativo all'istanza, questa sì astrattamente idonea a conseguire il patrocinio gratuito, condotta, quest'ultima, peraltro ritenuta strumentale a precostituirsì una "scusante" in sede difensiva.

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO

Corte d'Appello, sentenza n. 13/2022 - Ud. 29/11/2022 - deposito 14/03/2023.

Integra la partecipazione all'associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di truffa aggravata la condotta dell'imputata che abbia contribuito alla consumazione dei reati-fine e abbia mostrato la consapevolezza, desunta dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, dell'esistenza di una organizzazione finalizzata a commettere delitti del tipo di quelli da lei commessi.

Nel caso di specie la Corte d'appello, confermando le statuizioni del primo giudice, riteneva provata la partecipazione all'associazione sulla scorta, da un lato, della prova della commissione dei reati-fine, dall'altro lato, dalle dichiarazioni dell'imputata, la quale aveva riferito di essersi rivolta al promotore dell'organizzazione quando aveva avuto bisogno di soldi, con ciò denotando la consapevolezza in ordine al contributo reso dalle proprie condotte allo sviluppo dell'associazione. Al contrario, non rilevante veniva valutata la circostanza che l'imputata non conoscesse tutti i membri dell'associazione. Invero, specificava la Corte, tale elemento non è indispensabile ai fini dell'integrazione del reato associativo.

REATI CONTRO LA PERSONA

Corte d'Appello, sentenza n. 400/2022, Ud. 01/04/2022 - deposito 21/03/2023.

In materia di lesioni personali, l'assenza di segni visibili sulla vittima della colluttazione e l'incertezza in ordine alle lesioni subite a seguito di esami clinici determina l'assoluzione dell'imputato dal reato ascrittogli per insussistenza del fatto. Nella fattispecie la persona offesa aveva subito una aggressione da parte dell'imputato per futili motivi che era culminata in una colluttazione di brevissima durata la quale aveva determinato la caduta a terra di entrambi, tuttavia dagli esami clinici compiuti dalla vittima il giorno stesso della aggressione era emerso che quest'ultima aveva subito una frattura di aspetto però non recente, che pertanto non poteva essere ricondotta alla aggressione subita. Peraltro, tale circostanza

era altresì confermata dal fatto che sul corpo del paziente, in particolare sugli “adiacenti tessuti molli, non vi fossero segni di tumefazione.

Corte d’Appello, sentenza n. 3/2023, Ud. 13/01/2023 - deposito 20/03/2023.

L’attendibilità della persona offesa nel delitto di atti persecutori non è inficiata dalla circostanza che alle sue dichiarazioni, come anche alle denunce rese da terzi nei confronti dell’imputato, concernenti episodi ulteriori e diversi rispetto a quelli ritenuti integrativi dell’abitudine del reato, in assenza di riscontri esterni non era seguita la formulazione dell’imputazione in relazione a tali episodi da parte dell’accusa.

Nel caso di specie la Corte d’appello, confermando le statuizioni di primo grado, rilevava come la circostanza che non era stato dato seguito nelle indagini preliminari alle dichiarazioni della parte offesa, costituita parte civile, relative al danneggiamento cagionato alla sua autovettura, come anche alle denunce sporte da colleghi della stessa persona offesa, sempre relativi a episodi di danneggiamento di autovetture, non minava l’attendibilità della p. o. stessa. Infatti, tale conclusione era desunta dalla coerenza intrinseca delle dichiarazioni della donna, peraltro riscontrate estrinsecamente da quelle rese a s.i.t. dai suoi colleghi di lavoro.

Corte d’Appello, sentenza n. 3/2023, Ud. 13/01/2023 - deposito 20/03/2023.

Il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612 bis postula il dolo generico in capo all’autore delle condotte: non rilevano ai fini dell’integrazione della fattispecie le motivazioni che abbiano spinto il reo ad adottare le condotte incriminate.

Nel caso di specie la Corte d’appello, confermando le statuizioni di primo grado, rilevava come la circostanza che il reo avesse agito allo scopo di riconquistare la persona offesa, alla quale era stato legato da una relazione sentimentale, mosso da un sentimento di amore, era indicativo del solo movente che, tuttavia, non incide sull’integrazione dell’elemento soggettivo del delitto di stalking. Al contrario, la Corte evidenziava come la reiterazione delle condotte vessatorie denotava la consapevolezza dell’imputato di cagionare nella persona offesa un perdurante e grave stato d’ansia: sulla base di tali presupposti riteneva sussistente l’elemento soggettivo di cui all’art. 612 bis c.p.

Corte d’Appello, sentenza n. 1287/2022, Ud. 25/11/2022 - deposito 17/03/2023.

La scusante dell’ignoranza dell’età della persona offesa nel reato di atti sessuali con minorenne deve essere riconosciuta solo quando incolpevole.

Nel caso di specie la Corte d’appello, al contrario, riteneva provata la consapevolezza in capo all’imputato della minore età della persona offesa. La desumeva, in particolare, dalla circostanza che l’imputato era legato da un rapporto affettivo a una compagna di classe della vittima la quale, però, era stata precedentemente bocciata. Dalla conoscenza delle due circostanze, classe frequentata dalla persona offesa ed età della sua compagna di classe precedentemente bocciata, si poteva desumere facilmente l’età della persona offesa. La Corte concludeva dunque nel senso che l’imputato era ben a conoscenza dell’età della persona offesa.

Corte d’Appello, sentenza n. 1255/2022, Ud. 21/11/2022 - deposito 17/03/2023.

Costituisce atto sessuale integrativo del delitto di violenza sessuale la condotta dell’imputato, infermiere presso una struttura ospedaliera, che, col pretesto di misurare la temperatura della paziente, la palpeggi sul seno e nell’area pubica.

In particolare, nel caso di specie la persona offesa, degente presso una struttura ospedaliera, aveva riferito di aver subito palpeggiamenti dall'imputato, infermiere presso la struttura, che, con il pretesto di misurarle la temperatura, le aveva toccato il seno e abbassato i pantaloni del pigiama fino a toccarle la zona pubica. Peraltro, si riteneva raggiunta la prova del reato, fondata essenzialmente sulle dichiarazioni della persona offesa, in quanto esse erano ritenute attendibili perché complessivamente coerenti e comunque riscontrate, in relazione non all'atto sessuale ma comunque rispetto a circostanze rilevanti ai fini del giudizio.

Corte d'Appello, sentenza n. 640/2022, Ud. 09/06/2022 - deposito 15/03/2023.

L'accertamento del reato oltre ogni ragionevole dubbio richiede che le condotte tenute dagli imputati rientrino nelle condotte tipiche previste dalle fattispecie incriminatrici sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, elementi questi necessari al fine di poter configurare la fattispecie criminosa contestata. Nella specie gli imputati, dirigenti della polizia italiana, erano stati condannati dal giudice di primo grado per i reati di sequestro di persona e di falso ideologico per avere privato della libertà personale la moglie e la figlia di un dissidente del regime kazako attraverso l'alterazione dolosa della documentazione comprovante la reale identità della donna, documentazione che le avrebbe dato la possibilità di evitare il rimpatrio nel proprio paese d'origine qualora questa avesse richiesto il diritto di asilo. Gli imputati venivano altresì condannati per aver omesso informazioni rilevanti tali da indurre in errore il giudice tenuto alla convalida del trattenimento della donna e i diversi funzionari dell'ufficio immigrazione, tenuti a loro volta ad apprestare le operazioni per il rimpatrio della prima; il tutto al fine di favorire il governo kazako che aveva interesse a catturare il marito di costei, dissidente politico e fuggitivo. La Corte rilevava tuttavia l'assenza di profili di illiceità e di un movente che animasse le condotte tenute dagli imputati, dirigenti e funzionari della squadra mobile, i quali si erano soltanto attenuti alle norme di legge allorquando avevano trattenuto la donna a seguito di perquisizione nel proprio appartamento, poiché questa aveva fornito false generalità, mediante l'esibizione di un passaporto centrafricano contraffatto, da quale non emergeva la sua vera identità. Pertanto, nei confronti di costei era stata avviata la pratica per l'espatrio a causa dell'assenza di qualsivoglia titolo di soggiorno che legittimasse la sua permanenza nel territorio italiano, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di immigrazione irregolare. Peraltro, dalle risultanze processuali non era emersa alcuna richiesta di asilo da parte della donna per il rischio di subire torture e vessazioni una volta tornata in Kazakistan, circostanze poi non verificatesi nella realtà. Di conseguenza le condotte tenute non potevano sussumersi nelle condotte tipiche di falso ideologico e sequestro di persona né sotto il profilo oggettivo né sotto quello soggettivo doloso ma semmai potevano integrare altrettanti illeciti amministrativi.

REATI FALLIMENTARI

Corte d'Appello, sentenza n. 1316/2022, Ud. 29/11/2022 - deposito 27/02/2023.

Integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale la condotta della rappresentante legale della società fallita che abbia eseguito una pluralità di pagamenti a favore di società a lei stessa riferibili, senza che a tali prestazioni sia corrisposto un effettivo vantaggio per la società stessa, determinando in tal modo un pregiudizio ai creditori.

Nel caso di specie, dall'analisi documentale effettuata dalla curatrice del fallimento, era emerso che l'imputata aveva effettuato pagamenti relativi a contratti di mutuo e di leasing stipulati da società terze, ma comunque riferibili all'imputata stessa. La Corte evidenziava come l'adempimento degli obblighi

contrattuali andava a tutto vantaggio di tali società, senza che a favore della società fallita derivasse alcun incremento patrimoniale.

REATI STRADALI

Corte d'Appello, sentenza n. 395/2022, Ud. 01/04/2022 - deposito 21/03/2023.

Nell'ipotesi di guida in stato di ebbrezza, l'imputato che abbia causato un incidente per assunzione di sostanze alcoliche deve essere assolto qualora, agli esiti delle misurazioni compiute dalla polizia al momento dell'incidente, residui un margine di incertezza per quanto attiene al tasso alcolemico contenuto nel sangue dello stesso. Nella specie l'imputata aveva provocato un incidente stradale dovuto all'uso di sostanze alcoliche, a seguito del quale erano state compiute due rilevazioni mediante etilometro. Tuttavia, le rilevazioni compiute davano atto di un tasso alcolemico incerto, poiché la seconda rilevazione segnava un crescendo inspiegabile del valore, considerato che l'imputata si trovava in fase di assorbimento alcolico e non aveva assunto altro alcol prima della seconda misurazione. Tale ultimo elemento era confermato anche da ulteriori dati probatori quali le dichiarazioni degli agenti di polizia intervenuti dopo l'incidente che avevano notato nell'imputata una alterazione non troppa manifesta nelle capacità di eloquio e nel mantenimento di una posizione eretta; circostanze queste che invece risultano ben più accentuate in caso di tasso alcolemico particolarmente elevato. Per tali ragioni risultava una situazione di incertezza in ordine al quantum di concentrazione di alcool nel sangue dell'imputata che determinava l'assoluzione della stessa.

MISURE DI SICUREZZA PERSONALI

Corte d'Appello, sentenza n. 9/2023, Ud. 13/01/2023 - deposito 20/03/2023.

Deve essere ritenuta socialmente pericolosa e, pertanto, sottoposta alla misura di sicurezza della libertà vigilata l'imputata affetta da vizio parziale di mente che abbia commesso i reati per i quali si procede mentre era in cura presso un centro di salute mentale, malgrado i medici curanti avessero testimoniato che le terapie compensavano gli atteggiamenti antisociali e che la paziente aveva mostrato durante il periodo della cura un atteggiamento collaborativo.

In particolare, la Corte d'appello confermava le statuizioni di primo grado con riferimento all'applicazione della libertà vigilata nei confronti dell'imputata del delitto di atti persecutori, desumendo la pericolosità sociale di cui all'art. 203 c.p. dalla circostanza che nello stesso periodo in cui la donna si sottoponeva con profitto alle cure, aveva comunque proseguito nell'adozione di condotte vessatorie nei confronti della persona offesa; condotte che, peraltro, erano iniziate ben prima dell'avvio del percorso terapeutico ed erano già culminate in due sentenze di condanna per reati analoghi.

Corte d'Appello, sentenza n. 404/2023, Ud. 09/03/2023 - deposito 17/03/2023.

La misura di sicurezza personale deve essere applicata soltanto dopo l'accertamento che colui il quale ha commesso il fatto di reato è persona socialmente pericolosa attraverso un giudizio prognostico preventivo da parte del Magistrato di Sorveglianza sulla persistente pericolosità sociale al momento della applicazione della misura, pericolosità che deve desumersi dagli elementi specificati negli artt. 133 c.p. e 203 c.p. Nella specie il Tribunale di Sorveglianza riteneva ancora sussistente la pericolosità

sociale del richiedente che aveva violato le prescrizioni della libertà vigilata e aveva abbandonato la comunità terapeutica dove era collocato e rigettava l'impugnazione dello stesso avverso la conferma della misura di sicurezza della casa di cura e custodia da attuarsi in una REMS, in ragione dei gesti di violenza e l'indole aggressiva nonché delle condotte vessatorie poste in essere dal primo verso i familiari con conseguente incapacità di controllo dei propri impulsi. In particolare, il Tribunale riconduceva siffatte condotte alla una sindrome psicotica aggravata dall'uso smodato di sostanze alcoliche e stupefacenti di cui il richiedente era affetto e pertanto la scelta della misura del ricovero in una REMS era ispirata ad una preminente necessità terapeutica di cura dell'interessato.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 427/2023, Ud. 23/03/2023 - deposito 28/03/2023

E' ammissibile l'istanza di semilibertà proposta dal detenuto condannato per i reati compresi nell'art. 4 bis ord.pen. e che già fruisce dei permessi premio quando, dagli atti di osservazione penitenziaria, emerge che l'istante ha intrapreso un percorso di analisi e riflessione critica della propria esperienza di vita, compresa quella deviante, che lo ha portato ad orientare le proprie energie verso interessi lavorativi al fine di contribuire al sostentamento della propria famiglia. Nel caso di specie il Tribunale di Sorveglianza aveva ritenuto che il detenuto, il quale già aveva fruito dei permessi premio perché la propria condotta poteva rientrare nelle forme della collaborazione impossibile o inutile e aveva altresì espiato i termini riferibili alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, poteva essere ammesso alla misura della semilibertà tenuto conto del processo di revisione critica compiuto dallo stesso nel corso del lungo periodo detentivo e della circostanze che le informazioni sulla pericolosità acquisite in occasione della declaratoria di collaborazione impossibile segnalavano l'assenza di attualità di collegamenti tra il detenuto e la criminalità organizzata per l'intervenuto scioglimento del clan di appartenenza. Inoltre, la valutazione era fondata su un giudizio prognostico tale da far ritenere che il percorso rieducativo fosse già stato positivamente avviato con la fruizione dei permessi premiali e che la pericolosità residua potesse essere fronteggiata attraverso le prescrizioni impartite con la misura concessa.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 426/2023, Ud. 23/03/2023 - deposito 28/03/2023

Il condannato per i reati ostativi di cui al co. 1 dell'art. 4 bis ord. pen. può essere ammesso al beneficio della semilibertà per consentirgli di svolgere attività lavorativa all'esterno quando ha espiato integralmente la pena relativa ai reati ostativi commessi e, nel merito, emergano elementi di giudizio favorevoli ritraibili sia dalla condotta tenuta sia dall'interesse e partecipazione al percorso rieducativo che lo ha portato ad orientare le proprie energie verso interessi di segno positivo e ad allontanarsi da logiche criminali. Nella specie, il richiedente era stato condannato per il suo stabile inserimento in una associazione di tipo mafioso dedita alla cessione di sostanze stupefacenti, estorsioni e delitti in materia di armi. Ciononostante egli aveva già nel periodo di carcerazione usufruito dei permessi premio posto che la pena per i reati ostativi era già stata scontata e scorporata mediante la scissione del cumulo. Pertanto, considerata tale circostanza egli poteva accedere anche beneficio della semilibertà tenuto conto da un lato che i reati per cui si trova ristretto erano risalenti nel tempo ed erano assenti concreti

elementi in grado di confermare in positivo i suoi attuali collegamenti con la criminalità organizzata e dall'altro, in un'ottica prognostica, che il percorso rieducativo era stato positivamente avviato.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 384/2023, Ud. 16/03/2023 - deposito 18/03/2023

Può essere accolto il reclamo proposto dal detenuto, sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord. pen., avverso il decreto emesso dal Magistrato di Sorveglianza con il quale era stata respinta la domanda di permesso di necessità avanzata ex art. 30 ord. pen. volta ad ottenere un permesso straordinario per potersi recare a rendere omaggio alla salma del padre deceduto di recente trattandosi, secondo il Tribunale di Sorveglianza di un evento di particolare gravità e non emergono elementi concreti in ordine a più gravi rischi. Nella fattispecie il Magistrato di sorveglianza aveva respinto l'istanza del detenuto di rendere omaggio alla salma del padre recandosi presso la tomba di questo, in considerazione del regime speciale cui era sottoposto che impedisce ogni contatto con i familiari e tenuto conto della elevata pericolosità sociale dall'internato che ricopriva un ruolo di vertice all'interno di una cosca ndranghetista ed aveva anche il compito di commettere azioni omicidiarie. Al contrario i Giudici del Tribunale di Sorveglianza hanno ritenuto che la morte del padre fosse un evento di eccezionale gravità e che le problematiche in ordine alla reimmissione dell'istante sul territorio potevano essere adeguatamente superate con la previsione di un permesso soltanto di un'ora per recarsi a rendere omaggio alla tomba del padre, con il costante accompagnamento della scorta per evitare l'incontro con altre persone anche appartenenti al proprio nucleo familiare.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 403/2023, Ud. 09/03/2023 - deposito 16/03/2023

Deve essere confermata l'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in un OPG, da eseguire presso una REMS, che non può essere sostituita con la meno grave misura della libertà vigilata, quando le circostanze del caso concreto, desunibili dalle perizie allegate e dai reati commessi dall'imputato, inducano a ritenere sussistente una pericolosità sociale tale da richiedere una misura di sicurezza di carattere custodiale.

Nel caso di specie il Tribunale di Sorveglianza, confermando quanto stabilito dal giudice di prime cure, rilevava come l'imputato, assolto in primo grado per vizio totale di mente ma assoggettato contestualmente alla misura di sicurezza del ricovero in un OPG, fosse da ritenere socialmente pericoloso. In particolare, la sua pericolosità sociale derivava da uno stato patologico psichiatrico aggravato negli anni dall'abuso di stupefacenti. Tale stato era testimoniato da una pluralità di precedenti penali, dai quali, peraltro, era stato in massima misura assolto per vizio parziale di mente.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 318/2023, Ud. 02/03/2023 - deposito 07/03/2023

Deve essere accolta la richiesta di accertamento incidentale della collaborazione con la giustizia nelle forme della c.d. collaborazione impossibile o inesigibile quando non emergano lacune o zone d'ombra sulle modalità dell'azione materiale e sui i vari partecipi dell'azione di cui sono stati delineati i ruoli assunti e rispetto ai quali l'imputato possa utilmente fornire il proprio contributo dichiarativo e chiarificatore. Nel caso di specie il detenuto, condannato per reati ricompresi nell'art. 4 bis ord. pen. chiedeva che fosse incidentalmente accertata la collaborazione ex art. 58 ord. pen., in particolare nelle forme della collaborazione impossibile o inesigibile al fine di accedere al beneficio dei permessi premio. Il Tribunale ha ricostruito l'intera vicenda processuale oggetto delle singole contestazioni a carico del richiedente, condannato all'ergastolo per più attività delittuose di natura omicidiaria espressione della faida esistente tra alcune famiglie malavitose contrapposte tra loro e ha ricavato, dalle

plurime risultanze delle indagini convergenti tra di loro, che il primo si era occupato di ricercare e localizzare le vittime designate e accompagnare i killer sulla scena del crimine per poi recuperarli. Dagli atti non emergevano dunque lacune da colmare essendo state accertati i reati ascritti al condannato commessi a distanza ormai di anni e, pertanto, non esistevano zone d'ombra tali da affermare una mancata collaborazione del condannato con la giustizia.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 278/2023, Ud. 13/10/2022 - deposito 03/03/2023

Va accolto il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che abbia rigettato la richiesta del detenuto di recarsi al funerale della propria nonna, rigetto determinato da ragioni di sicurezza e di prevenzione propri del regime restrittivo di cui all'art. 41 bis ord. pen., quando nell'impugnazione venga modificato il contenuto dell'istanza, da ultimo finalizzata a recarsi al cimitero dove la stessa nonna riposa.

Nel caso di specie, il Tribunale di Sorveglianza accoglieva il reclamo e concedeva il permesso di necessità di cui all'art. 30 ord. pen., ritenendo integrati gli elementi di cui al secondo comma della disposizione: carattere eccezionale della concessione del permesso, particolare gravità dell'evento, attinenza dell'evento stesso alla vita familiare. Inoltre, il Tribunale evidenziava come l'esigenza di prevenire la trasmissione di direttive criminose all'esterno ben potevano essere soddisfatte dall'accompagnamento e dell'osservazione costante del detenuto da parte di una scorta armata.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 265/2023, Ud. 23/02/2023 - deposito 28/02/2023

Deve essere riconosciuta la c.d. collaborazione impossibile, ora prevista e disciplinata dal D. L. 31 ottobre 2022 n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199, del detenuto che alleggi e dimostri, quantomeno con una generica prospettazione, poi valutabile dall'autorità giudiziaria, che l'accertamento dei fatti effettuato nelle sentenze di condanna per reati c.d. ostativi alla concessione di benefici penitenziari è stato pressoché completo o che, quantomeno, egli non può fattivamente contribuire mediante la propria collaborazione con la giustizia a una ulteriore e diversa ricostruzione della verità storica e processuale.

Nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza, a seguito di "rimessione" da parte del Magistrato di sorveglianza, riconosceva l'impossibilità della collaborazione del detenuto che aveva richiesto la concessione di un permesso premio. In particolare, dallo scrutinio delle tre sentenze di condanna, costitutive del titolo della detenzione (rispettivamente per i reati di estorsione, lesioni e associazione mafiosa), desumeva un pieno accertamento dei fatti in esse analizzati e, conseguentemente, l'impossibilità e l'inutilità della collaborazione dell'istante.